

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1504 del 27/03/2019
Oggetto	Società LIDI LIFE SRL in Comune di Comacchio - Voltura e modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2017-6500 del 04/12/2017 rilasciata da Arpae alla Società Lidi Group Srl
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1493 del 25/03/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno ventisette MARZO 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc 17431/2018/CP

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – **LIDI LIFE SRL** con sede legale nel Comune di Comacchio, Via Romea 15 - Protocollo istanza del SUAP del Comune di Comacchio n. 30666 del 14/05/2018 e 31548 del 17/05/2018 - Voltura e modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2017-6500 del 04/12/2017 rilasciata da Arpae alla Società Lidi Group Srl per l'attività di **LAVAGGIO TESSUTI E BIANCHERIA PER ALBERGHI E RISTORANTI** svolta in un impianto nel Comune di Comacchio, Via Romea 15

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data **14/05/2018**, trasmessa dallo SUAP del Comune di Comacchio, assunta al P.G. di Arpae in data 22/05/2018 con il n. PGFE/2018/6096 presentata al SUAP del Comune di Comacchio in data 14/05/2018, dalla Società **LIDI GROUP SRL** dal Sig. Fabrizio Pezzi in qualità di Titolare, con sede legale nel Comune di Comacchio, Via Romea 15 ed impianto nel Comune di Comacchio al medesimo indirizzo della sede legale per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Vista altresì la domanda in data 17/05/2018, trasmessa dallo SUAP del Comune di Comacchio, assunta al P.G. di Arpae in data 04/06/2018 con il n. PGFE/2018/6620 presentata al SUAP del Comune di Comacchio in data 17/05/2018, dalla Società **LIDI LIFE SRL** dal Sig. Fabrizio Pezzi in qualità di Titolare, con sede legale nel Comune di Comacchio, Via Romea 15 per la voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2017-6500 del 04/12/2017 rilasciata da Arpae alla Società Lidi Group Srl per l'attività di **LAVAGGIO TESSUTI E BIANCHERIA PER ALBERGHI E RISTORANTI** svolta in un impianto nel Comune di Comacchio, Via Romea 15, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Visto che l'istanza di modifica riguarda:
 1. l'inserimento nel ciclo produttivo di un impianto a ciclo chiuso di pulizia a secco, attività di cui al comma 2 dell'art. 272 del d.Lgs 152/06 e s.m.i. e alla D.G.R. 1769/2010 e s.m.i.;
 2. installazione di 6 asciugatrici con punto di espulsione di aria calda sul tetto.
 3. installazione di 4 lavatrici ad acqua collegata alla rete di scarico delle acque reflue industriali esistente modificandone il layout in modo non sostanziale.

- ritenuto di poter unificare i procedimenti di modifica sostanziale dell'AUA e la Voltura di quest'ultima;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 "Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti
Dlgs 152/2006 e s.m.i.;

L.R. n. 3/99, e s.m.i.;

L.R. n. 5/06;

L.R. 21/2012;

L. 447/95

– Visti, altresì:

la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

– preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, sono regolarmente in vigore i titoli abilitativi in materia ambientale di seguito indicati:

- Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2017-6500 del 04/12/2017 rilasciata da Arpae alla Società

LIDI GROUP SRL;

– Ritenute ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dei titoli abilitativi in materia ambientale sopra citati, non scaduti e non oggetto di modifica;

– visto il parere favorevole con prescrizione di CADF SpA in merito agli scarichi idrici inviato dal SUAP del Comune di Comacchio e assunto al P.G. di Arpae in data 26/06/2018 con il n. PGFE/2018/7641;

– preso atto della nota del Comune di Comacchio P.G. 47910 del 15/09/2015 con oggetto: “pratiche SUAP riguardanti pareri AUA su scarichi in pubblica fognatura” nella quale si rimanda al parere e alle prescrizioni del Gestore del Servizio Iridico (CADF SpA);

– visto il parere del Comune di Comacchio riguardante l'impatto acustico, che ribadisce le prescrizioni contenute nell'atto DET-AMB-2017-6500 del 04/12/2017 rilasciato da Arpae alla Società Lidi Group Srl, trasmesso dal SUAP del Comune di comacchio e assunto al P.G. di Arpae in data 10/12/2018 con il n. PGFE/2018/14935;

- vista la documentazione riguardante il contratto di locazione commerciale e il contratto di noleggio tra **LIDI GROUP SRL** e **LIDI LIFE SRL** inviata dalla Società **LIDI LIFE SRL** e assunto al P.G. di Arpae in data 22/03/2019 con il n. PG/2019/46821
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la sua Voltura;
- dato atto che il procedimento per l'adozione del presente provvedimento non si è concluso nei termini per la conclusione di tale procedimento;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Dato atto che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;
- Dato atto che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- Datto atto che con DDG n.106/2018 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 01.01.2019;
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

D I S P O N E

la voltura alla Società **LIDI LIFE SRL** nella persona del Legale Rappresentante pro tempore/Amministratore, con sede legale nel Comune di Comacchio, Via Romea 15, della titolarità dell'Autorizzazione Unica Ambientale, atto DET-AMB-2017-6500 del 04/12/2017 rilasciato da Arpae alla Società Lidi Group Srl, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 per l'esercizio dell'attività di **LAVAGGIO TESSUTI E BIANCHERIA PER ALBERGHI E RISTORANTI** svolta nello stabilimento nel Comune di Comacchio, Via Romea 15.

A U T O R I Z Z A

l'esercizio dell'attività di **LAVAGGIO TESSUTI E BIANCHERIA PER ALBERGHI E RISTORANTI**, alle condizioni di sotto riportate:

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06.	Comune
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 272 del D.Lgs 152/06	Arpae
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Tutte le opere fognarie di progetto devono essere realizzate in conformità agli schemi del Regolamento di Fognatura CADF e alla tavola allegato "A" al presente atto;
2. Lo scarico industriale, nel pozzetto assunto a punto di campionamento, deve rispettare i Limiti di accettabilità, allegato "B" al presente atto;
3. Ogni modifica all'impianto di scarico o all'attività devono essere comunicate e/o approvate dagli enti preposti secondo le procedure previste dal regolamento di fognatura e dalle norme vigenti;
4. E' vietato immettere materie solide e/o rifiuti liquidi ed altre sostanze vietate dal vigente regolamento di fognatura nella fognatura ricettrice;

5. Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura; in caso contrario devono essere messi in opera dispositivi atti ad evitare allagamenti per eventuali rigurgiti della pubblica fognatura;
6. La Ditta ha l'obbligo di denunciare a CADF S.p.A., entro il 31 gennaio di ogni anno, il volume di acqua prelevato nell'anno solare precedente da fonte diversa da pubblico acquedotto e la quantità di acqua scaricata in pubblica fognatura, per la determinazione della tariffa relativa al servizio di fognatura e depurazione, consapevole che per l'omessa o ritardata denuncia o per l'omesso o ritardato pagamento della tariffa verranno applicate le disposizioni previste dalla normativa vigente, e dal regolamento di fognatura;
7. A CADF S.p.A. ed agli organi di controllo è consentito effettuare, in qualsiasi momento, tutte le ispezioni necessarie per l'accertamento delle condizioni di scarico; l'impianto di scarico deve essere mantenuto costantemente accessibile per il controllo nei punti assunti per gli accertamenti.

B) EMISSIONI IN ATMOSFERA

L'autorizzazione è vincolata al rispetto delle seguenti prescrizioni specifiche per l'attività di lavasecco:

1. I macchinari a circuito chiuso non devono superare il valore limite di emissione totale, espresso in massa di solvente emesso per chilogrammo di prodotto pulito ed asciugato, di:

Composti organici volatili	20	g/kg
----------------------------	----	------

2. A tali attività non si applica il limite di emissione di cui alla parte I, punto 2.3 dell'allegato III alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
3. A tali attività non si applicano le prescrizioni inerenti i controlli della parte I, paragrafo 3, punti 3.2, 3.3. e 3.4 dell'Allegato III alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
4. Il controllo del rispetto dei limiti di emissione totale vengono fatti sulla base della compilazione mensile del Registro Annuale di attività, contenente i quantitativi di tessuti o pellami lavati ed i quantitativi di solvente integrato per ogni macchina, firmato dal gestore dell'impianto o dell'attività, e tenuto a disposizione delle autorità competenti:

REGISTRO ANNUALE DI ATTIVITÀ (per macchina)		
Anno		
Modello Macchina		
Ditta costruttrice		
Capacità lavorativa (kg)		
Tipo di solvente utilizzato		
MESE	QUANTITATIVI LAVATI (A) Kg	AGGIUNTE SOLVENTE (B) Kg
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
TOTALE		
FATTORE DI EMISSIONE PER MACCHINA (g solvente per kg di tessuti e/o pellami lavati e asciugati)		(= Totale Bx1000/Totale A) =
Parametri facoltativi per macchina Contenuto di solvente presente a inizio anno (C) [kg] _____ Contenuto di solvente presente nei rifiuti smaltiti nell'anno* (D) [kg] _____ Quantitativo di solvente presente a fine anno (E) [kg]: _____		
<small>*Si considera convenzionalmente un contenuto medio di solvente organico nei rifiuti conferiti, del 35% in peso. Nel caso l'impresa ritenga di avviare allo smaltimento quantitativi più elevati di COV dovrà allegare appositi certificati di analisi.</small>		
Data/...../.....	Il Gestore dell'Impianto/ Attività (timbro e firma)	

5. La conservazione delle materie prime e dei rifiuti deve avvenire in luoghi chiusi, protetti dagli agenti atmosferici in grado di non dare luogo a emissioni diffuse di inquinanti;
6. Tutte le fasi devono essere svolte in macchine ermetiche le cui uniche emissioni di solvente nell'aria può avvenire al momento dell'apertura dell'oblò al termine del ciclo di lavaggio;
7. Gli impianti devono essere dotati di un ciclo frigorifero in grado di fornire le frigorifiche necessarie per avere la massima condensazione del solvente (per il percloroetilene, temperature inferiori a - 10 °C) in modo da ridurre al minimo l'emissione di solvente;
8. Il gestore dell'impianto o dell'attività è tenuto ad effettuare controlli periodici delle apparecchiature, con la cadenza e le modalità indicate nel libretto di manutenzione programmata, fornito dal costruttore delle macchine di lavaggio, al fine di evitare emissioni diffuse nell'ambiente di lavoro;

9. Qualunque anomalia di funzionamento della macchina lavasecco a ciclo chiuso tale da non permettere il rispetto delle condizioni operative fissate, comporta la sospensione della lavorazione per il tempo necessario alla rimessa in efficienza della macchina stessa;
10. Il gestore, come previsto alla parte I, paragrafo 3, punto 3.1, dell'Allegato III alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, trasmette all'autorità competente entro il 28 febbraio di ogni anno una Comunicazione Annuale di attività relativa all'esercizio dell'anno precedente, conforme al modello di cui all'allegato 2D-2 alla presente deliberazione.
11. Per quanto le emissioBni del nuovo asciugatore a gas rientrano tra le attività di cui all'art. 272 comma 1 del D,Lgs. 152/06 e s.m.i. e non rientrano nell'ambito autorizzatorio.
12. Per quanto riguarda le emissioni degli asciugatori elettrici, trattandosi di aria calda, non necessitano di autorizzazione.

C) IMPATTO ACUSTICO

1. l'introduzione di macchinari od impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività, dovrà comportare la revisione della valutazione d'impatto acustico;
2. dovrà essere programmata la manutenzione delle diverse attrezzature, per ridurre la possibile insorgenza di immissioni sonore dovute all'usura;
3. per le fasi di carico/scarico e movimentazione merci sui piazzali, si dovranno adottare tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore anche tramite idonea organizzazione delle attività;
4. nel caso di lavoro della ditta nel periodo notturno (22,00-06,00), si dovrà provvedere una nuova valutazione di impatto acustico con le valutazioni della rumorosità nel periodo notturno;

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'Arpae Ferrara formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Il presente atto **sostituisce** l'atto DET-AMB-2017-6500 del 04/12/2017 rilasciato da Arpae.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Comacchio una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio da parte dello SUAP del Comune di Comacchio.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP del Comune di Comacchio e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP del Comune di Comacchio, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara ed a CADF S.p.A..

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP del Comune di Comacchio.

firmato digitalmente
La Responsabile del Servizio
Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.